

DOMANDA DI ADESIONE ALLA CONFCOOPERATIVE

addì.....

Spett.le
Confcooperative
Brescia

Spett.le
Confederazione Cooperative Italiane
Borgo Santo Spirito, 78

00193 ROMA

Oggetto: Domanda di adesione

La Cooperativa/Consorzio/Società a seguito della deliberazione adottata dal----- (Consiglio Amministrazione/dell'Assemblea, Amm. unico) in data rivolge istanza di adesione alla Confcooperative secondo quanto disposto al comma 4 art.1 del Regolamento delle adesioni e si impegna ad osservare gli Statuti, regolamenti e deliberazioni dell'Organizzazione confederale centrale, settoriale e territoriale.

La domanda di adesione, inviata in copia alla Confcooperative, è corredata dai seguenti documenti:

1. copia dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale;
2. estratto della deliberazione, presa dal Consiglio di amministrazione o dall'Assemblea o dall'Amministratore unico, contenente l'adesione alla Confederazione;
3. elenco nominativo dei soci, degli amministratori, dei sindaci e degli eventuali probiviri;
4. copia dell'ultimo bilancio sottoscritto dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal presidente del collegio dei sindaci.

La Cooperativa/Consorzio /Società si impegna, infine , a presentare ogni altra documentazione occorrente eventualmente richiesta dalla Confederazione e/o dall'Unione territoriale.

FIRMA DEL PRESIDENTE

.....

N.B. Punto 4 - Sono esclusi da tale adempimento gli Enti di recente costituzione che, per legge, non abbiano approvato alcun bilancio.

D.L.G. 196/03 DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Ai sensi ed agli effetti di quanto previsto dal D.L.G. n. 196/03 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, dichiaro di essere stato informato di quanto previsto dall'art. 13 del d.lg. n. 196/03, e in relazione a quanto sopra autorizzo **Confcooperative** a trattare, nei limiti e nelle modalità previste dalla legge, tutti i dati riguardanti la società medesima, compresi quelli di natura sensibile necessari alla gestione del rapporto associativo, all'attuazione delle finalità statutarie ed all'esercizio di funzioni di interesse pubblico

Resta inteso che i dati in questione non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi.

FIRMA DEL PRESIDENTE

ESTRATTO DALLO STATUTO CONFEDERALE

Art. 3: ENTI ASSOCIATI - ADESIONI EFFETTI ED OBBLIGHI RELATIVI

1. La Confederazione è costituita da enti cooperativi e mutualistici e loro consorzi e da imprese sociali, la cui adesione sia stata deliberata ed accolta secondo il disposto del comma 4° e seguenti del presente articolo.
2. Può essere consentita, in base a procedure definite in sede regolamentare, l'adesione di società ordinarie cui partecipino in maggioranza enti cooperativi già aderenti o loro controllate, nonché di società semplici o di fatto, regolate secondo i principi della cooperazione e della mutualità.
3. Può essere altresì consentita, in base a procedure definite in sede regolamentare, l'adesione di enti ed organismi con finalità solidaristiche o che esplicino attività affini a quelle della cooperazione e delle imprese sociali, o che comunque ne favoriscano l'incremento.
4. Gli enti di cui ai commi precedenti aderiscono per il tramite delle unioni territoriali o delle federazioni nazionali o direttamente alla Confederazione nazionale.
5. Apposite norme regolamentari stabiliranno le procedure di adesione.
6. Gli enti a carattere nazionale ed interregionale aderiscono direttamente alla Confederazione.
7. Apposite norme del regolamento confederale precisano i requisiti e le caratteristiche che danno accesso all'adesione, nonché le procedure per l'accertamento di tali requisiti e caratteristiche e della loro sussistenza, anche mediante la revisione ed il monitoraggio di cui all' art. 2, comma 1, lett. i) e per l'adozione delle misure conseguenti.
8. A tal fine gli enti aderenti soggetti alla revisione sono sottoposti alla stessa di norma entro un anno dalla data di adesione.
9. L'adesione si intende perfezionata solo con l'avvenuta immatricolazione da parte della Confederazione.
10. Gli enti aderenti godono del diritto di partecipazione nelle fasi assembleari di pari livello, secondo le norme del presente Statuto.
11. Quando per la particolare natura dell'ente richiedente o per i vincoli che afferiscono alla sua attività non ricorrano i presupposti dell'adesione come sopra prevista, potrà farsi luogo all'ammissione dello stesso, secondo l'apprezzamento e le modalità all'uopo enunciati dal Consiglio di presidenza confederale.
12. L'adesione alla Confederazione comporta, ad ogni effetto, l'inserimento dell'ente in tutti gli organismi settoriali, territoriali nei quali si articola la Confederazione.
13. Gli enti a carattere misto sono assegnati alla Federazione nazionale del settore inerente la loro attività prevalente.
14. Agli enti aderenti incombono i seguenti obblighi, anche se per le adesioni già in atto l'osservanza di essi non sia stata espressamente contemplata nelle deliberazioni relative:
 - a) osservare lo Statuto confederale, nonché quelli delle Federazioni nazionali e delle Unioni territoriali e rispettare le deliberazioni dei rispettivi organi collegiali;
 - b) uniformarsi alla disciplina, anche per quanto concerne le condizioni per la partecipazione agli organi, derivante dalle disposizioni emanate dalla Confederazione, dalle Federazioni nazionali e dalle Unioni territoriali;
 - c) versare i contributi stabiliti dagli organi competenti della Confederazione e delle Unioni territoriali, nonché quelli obbligatori per legge o per regolamento governativo;
 - d) abbonarsi a "Italia Cooperativa";
 - e) comunicare all'Unione territoriale competente o alla Confederazione per gli enti nazionali od interregionali gli avvisi di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, alle quali un rappresentante dell'Unione o della Confederazione ha diritto di partecipare;
 - f) ricevere la revisione e il monitoraggio di cui alla lett. i) dell'art. 2 del presente Statuto;
 - g) ricevere le ispezioni ordinarie che la Confederazione è chiamata ad eseguire, in virtù del riconoscimento conseguito ai sensi del D.L.C.P.S. 14-12-1947, n. 1577 e sue successive modifiche.

Art.4: RECESSO ED ESCLUSIONI

1. Il recesso è regolato dall'art. 24 del Codice civile ed è produttivo di effetti nei riguardi dell'intera Organizzazione confederale.
2. Equivale a dichiarazione di recesso la deliberazione successiva con la quale si aderisce ad altra organizzazione nazionale giuridicamente riconosciuta di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento cooperativo se non sia stata comunicata e concordata preventivamente con la Confederazione secondo le procedure stabilite dal regolamento delle adesioni.
3. Della dichiarazione di recesso prende atto la Confederazione e ne dà comunicazione a tutte le strutture territoriali e settoriali interessate.
4. L'esclusione è disposta nei confronti degli enti aderenti che non ottemperino agli obblighi statuari ovvero turbino la compagine sociale, ovvero non siano in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui al comma 7 dell' art. 3 o comunque arrechino, con la loro condotta, pregiudizio morale o materiale all'organizzazione confederale centrale o periferica.
5. La deliberazione di esclusione spetta agli organi della Unione territoriale della provincia in cui ha sede legale l'ente. Per gli enti a carattere regionale e nazionale la deliberazione compete rispettivamente alla Unione regionale e alla Confederazione. Essa è sottoposta alla moratoria prevista dal regolamento delle adesioni per consentire un eventuale intervento dell' istanza di livello immediatamente superiore a quella che ha adottato la deliberazione.
6. Trascorso il termine di moratoria di cui al comma precedente, avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri della Confederazione.
7. L'esclusione è produttiva di effetti nei riguardi dell'intera Organizzazione.
8. I consorzi nazionali, nonché gli enti e le società di servizio, che sono strumenti attuativi delle politiche di sviluppo cooperativo della Confederazione, escludono le cooperative ad essi aderenti recedute dalla Confederazione, ovvero escluse dalla stessa.